



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel. 0775-3611

PEO: prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Frosinone, 5 giugno 2024

Ordine di servizio n. 46 /2024.

OGGETTO: Sezione civile – Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza – Querela di falso proposta in via incidentale – Variazione tabellare.

IL PRESIDENTE

Considerato che, in virtù della modifica introdotta dall'art. 3, co. 16, d. lgs. n. 149 del 2022, l'art. 225, primo comma, c.p.c. dispone attualmente che sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica;

Ritenuto che, essendo venuta meno la competenza collegiale, è caduto il principale argomento che giustificava l'attribuzione tabellare della querela di falso proposta in via incidentale in una controversia di lavoro, previdenza o assistenza ai giudici addetti al contenzioso civile ordinario (e, in questo Tribunale, in particolare a quelli assegnati al terzo Gruppo di Lavoro);

Ritenuto che non può costituire ostacolo all'attribuzione delle querele di falso incidentali al giudice del lavoro titolare del procedimento principale la pretesa necessità di trattare la querela di falso secondo la disciplina del rito civile ordinario, sia perché nessuna norma vieta che il giudice del lavoro applichi a controversie che rientrano nella sua competenza riti diversi da quello disciplinato dal Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile, sia perché, nel caso in cui sia proposta incidentalmente una querela di falso, il giudice del lavoro ben potrà, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, c.p.c., trattare anche tale procedimento secondo la disciplina dettata dal predetto Titolo IV;

Sentiti i magistrati addetti al Terzo Gruppo di Lavoro e al Settore Lavoro e previdenza;

DISPONE

1. le querele di falso proposte in via incidentale nei procedimenti di lavoro, previdenza o assistenza sono trattate e decise dal giudice designato per la trattazione del procedimento principale;
2. se la querela di falso è proposta incidentalmente in un procedimento la cui trattazione è stata delegata ad un giudice onorario di pace, questi rimette la causa al magistrato professionale originariamente designato;
3. resta ferma l'attribuzione delle querele di falso proposte in via principale ai magistrati del Terzo Gruppo di lavoro;

4. le disposizioni che precedono hanno effetto per le querele di falso proposte a partire dal 1° settembre 2024.

Dispone l'immediata comunicazione del presente provvedimento al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, ai Sigg. Magistrati professionali e onorari del Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, ai Responsabili delle cancellerie Lavoro e Contenzioso civile Ordinario.

Manda alla Segreteria per l'inserimento e le annotazioni nel programma informatico del C.S.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Paolo Sordi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Sordi', with a stylized flourish at the end.